

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

**ACCORDO AZIENDALE IN MATERIA DI  
CESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLE FERIE  
(ART. 24 - D. Lgs. N. 151/2015)**

**AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA**

DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE RISORSE UMANE  
SETTORE RELAZIONI SINDACALI

19.1.2017

## ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'


1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutta la Dirigenza Medica, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (di seguito Azienda).
2. Il presente Accordo attua le disposizioni contenute nell'art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015 che prevede, fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
3. Poiché l'applicazione della normativa sulla cessione delle ferie e dei riposi, con l'introduzione dell'"Istituto delle ferie solidali", costituisce un importante strumento sia a beneficio dei dipendenti bisognosi di giustificativi d'assenza in numero superiore rispetto a quanto contrattualmente previsto per assistere figli minori in particolari condizioni di svantaggio, sulla base della solidarietà tra colleghi, sia nell'ottica del miglioramento del benessere organizzativo aziendale, si ritiene di dare immediata attuazione, per quanto concerne l'istituto delle ferie, a quanto previsto dal succitato art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015, nelle more della stipula del succitato relativo Contratto Collettivo Nazionale.
4. Per quanto concerne la cessione dei riposi, data la maggiore complessità della materia, si ritiene invece di attendere le disposizioni in merito da parte del Contratto Collettivo Nazionale, come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015.

## ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE FERIE CEDIBILI

1. La cessione volontaria di ferie è consentita con esclusione del periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane stabilito dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, al fine di assicurare il diritto alle ferie costituzionalmente garantito e irrinunciabile, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione Italiana.
2. Pertanto, la cessione delle ferie potrà avere ad oggetto soltanto i giorni contrattualmente previsti, eccedenti il periodo minimo legale di ferie, rispettivamente 20 o 24 giorni a seconda dell'articolazione settimanale di lavoro su 5 o 6 giorni, finalizzato a reintegrare le energie psico fisiche spese nelle prestazione lavorativa.  
Rientrano in questa fattispecie, pertanto, le ferie annuali maturate eccedenti rispettivamente 20 o 24 giorni, o quelle maturate da un lavoratore che cessa dal rapporto di lavoro in corso d'anno, o anche al termine di un rapporto a tempo determinato di durata inferiore all'anno.
3. Le ferie, nei limiti di cui al comma precedente, potranno essere cedute soltanto a titolo gratuito e nei confronti di lavoratori dipendenti.
4. La cessione delle stesse sarà condizionata da un obiettivo di scopo: quello di consentire l'assistenza di figli minorenni che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure continue e costanti.
5. La cessione non richiede il previo consenso del datore del lavoro.

## ART. 3 – MODALITA' DI RICHIESTA DI "FERIE SOLIDALI"

1. Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i dirigenti che si trovino nelle condizioni di necessità di cui al comma 3, art. 1, del presente Accordo, possono inoltrare alla Struttura Complessa Interaziendale "Area Giuridica", la richiesta, reiterabile, di utilizzo di "ferie solidali", per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sulla intranet aziendale.



2

2. Allo specifico modulo, protocollato nel riservato, deve essere allegata la certificazione, da parte di una struttura sanitaria pubblica, comprovante lo stato di necessità del minore di cure costanti con assistenza da parte del genitore richiedente.
3. E' facoltà del richiedente allegare alla richiesta di cui al precedente comma 1, l'apposita modulistica, pubblicata sulla intranet aziendale, di cessione a titolo gratuito dei giorni di ferie specificati da parte di colleghi coinvolti in prima istanza direttamente dall'interessato, per un massimo complessivo di 30 giorni.
4. La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

#### ART. 4 – PUBBLICIZZAZIONE RICHIESTA DI FERIE SOLIDALI

1. Nel caso in cui il dirigente medico in condizioni di necessità presenti la richiesta di utilizzo di "ferie solidali" senza avvalersi della facoltà prevista dal precedente art. 3, comma 3, la stessa verrà resa nota al personale dell'area della dirigenza medica dalla Struttura Complessa Interaziendale "Area Giuridica" tramite pubblicazione sul sito intranet istituzionale, in forma rigorosamente anonima con riferimento al solo numero di protocollo riservato assegnato alla domanda, con invito all'adesione su base volontaria.
2. I dirigenti medici – nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della notizia sul sito intranet aziendale – possono comunicare la loro adesione volontaria alla richiesta, tramite compilazione dell'apposito modulo pubblicato sulla intranet aziendale, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

#### ART. 5 – RICONOSCIMENTO DELLE FERIE SOLIDALI

1. Sulla base delle disponibilità pervenute allegare alla richiesta di "ferie solidali" o al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione alla richiesta - nel caso di pubblicizzazione della stessa - una volta effettuate le opportune verifiche in merito alla fattibilità della cessione, si provvederà, senza distinzione in base alla categoria economica e giuridica dei donatori e del beneficiario dell'area della dirigenza medica, alla totalizzazione dei giorni di ferie ceduti - sulla base dell'ordine di arrivo delle disponibilità nel secondo caso - per un massimo di 30 giorni per ogni richiesta, con conseguente caricamento delle giornate aggiuntive sul cartellino del dipendente bisognoso.
2. Per il rigoroso rispetto dell'anonimato, tali ferie aggiuntive non saranno contraddistinte da un codice che ne permetta l'identificazione come istituto solidale.
3. Adeguata comunicazione scritta verrà inviata sia al dirigente bisognoso, sia ai dirigenti che hanno dichiarato la loro adesione, nel caso di utilizzo dei giorni offerti.
4. Una volta che le ferie aggiuntive siano entrate nella disponibilità del dirigente bisognoso, la collocazione temporale della fruizione delle ferie cedute andrà concordata con il proprio Direttore/Responsabile.

#### ART. 6 - DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Accordo sarà applicato a far tempo dal 1° febbraio 2017 e avrà validità fino alla sottoscrizione di un successivo Accordo aziendale in materia.



**ART. 7 - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO**

1. All'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale tra ARAN e Organizzazioni Sindacali dell'area della Dirigenza Medica, le parti si incontreranno per discutere ed armonizzare le nuove disposizioni con quelle previste nel presente Accordo.

**ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'applicazione del presente Accordo non comporterà oneri aggiuntivi per l'Azienda.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo aziendale, si rimanda alla vigente normativa in materia.
3. Il presente Accordo verrà trasmesso al CUG Aziendale.

Aeh

dg

mt

g

ds

HA  
M  
K